

Civitavecchia, lì 27/05/2021

Spett.le Segreteria 10^a Commissione del Senato
(Industria, commercio, turismo)

Oggetto: Associazione Agilo – osservazioni su disegni di legge nn. 1921 e 2087 -
disciplina della professione di guida turistica

Con la presente nota l'Associazione Agilo intende richiamare l'attenzione dei Senatori su alcuni temi che caratterizzano i disegni di legge in discussione.

Un tema, il più forte, è presente in entrambi i testi, ossia la reintroduzione di limiti territoriali all'esercizio della professione di Guida turistica. Nonostante le nostre sollecitazioni, un altro tema, per contro, è assente da entrambi i testi, ossia la necessità di riformare e normare anche la professione di Accompagnatore turistico.

Legiferare su una materia così delicata richiede un necessario approfondimento per le conseguenze dirette che posizioni troppo ideologiche causerebbero sulla vita delle persone, di lavoratori in questo caso.

Agilo chiede agli Onorevoli Senatori che si rifletta sugli effetti nocivi che i disegni di legge in discussione avranno sui professionisti di un settore strategico come quello del turismo.

Su tutte le Guide che, a causa della mancanza di un percorso di riforma da anni in discussione, per poter lavorare si sono dovute abilitare in un'altra località rispetto a quella di residenza. E che da anni svolgono la loro professione con serietà e impegno pur lavorando in territori diversi da quelli di abilitazione.

In un mondo interconnesso, dove la mobilità dei lavoratori è un fattore fondamentale ed acclarato per lo sviluppo dell'economia e del mercato turistico in particolare, non sembra ragionevole limitare le opportunità di lavoro di chi è in possesso di una abilitazione obbligandolo a un esame ogni volta che decidesse o fosse costretto a cambiare residenza.

Se si è visitata con una guida una delle nostre città d'arte negli ultimi otto anni molto probabilmente a condurre quella visita è stata una cosiddetta Guida Nazionale. Professionisti preparati, aggiornati, dinamici e moderni, che sanno adattarsi alle esigenze di un mercato in costante divenire. Professionisti che, al pari di una Guida "locale", conoscono i territori su cui lavorano.

Se così non fosse, infatti, sarebbe difficile esercitare: i turisti scelgono; il mercato stesso fa la selezione.

Agilo

*Accompagnatori - Guide - Interpreti Turistici
Associazione nazionale di categoria e tutela*

Via Nuova di San Liborio, 11 - 00053 Civitavecchia - Roma -

Tel. 392.12.39.711 - Fax 06.233.143.15 - email: info@agilo.it - PEC: agilo@pec.it

Dal primo confronto avuto con le Associazioni di categoria, e dalle posizioni di alcuni senatori, tra i quali l'Onorevole Senatore Tiraboschi, emergono quindi delle criticità evidenti dai disegni di legge in discussione.

È difficilmente accettabile che le Associazioni di categoria debbano difendersi da proposte di legge, provenienti da quelle stesse istituzioni sul cui sostegno si conta per superare un momento terribile come l'attuale crisi innescata dalla pandemia di Covid-19.

Certo, sappiamo che scrivere una legge condivisa in un parlamento dalle molteplici anime e da maggioranze mai omogenee è sicuramente un'azione molto complicata, che richiede una necessaria mediazione.

Tuttavia, sorgono due domande:

1) Ad oggi, con la quasi totalità delle Associazioni, almeno quelle con rappresentanza nazionale, che hanno preso atto della validità nazionale della abilitazione conseguita, da quale istanza proviene la necessità di simile passo indietro?

2) Se le posizioni sono due, ossia, come vedremo, quella del rispetto della legge attuale, delle direttive europee, delle sentenze della Corte Costituzionale, delle sentenze del Tar, del Consiglio di Stato, delle segnalazioni della Autorità Garante della concorrenza e del mercato, e quella di poche associazioni locali che, *contra legem*, per esigenze di una ristretta casta chiede un ritorno a limitazioni territoriali superate da ormai circa 10 anni, dove sta la mediazione nel disegno di legge in discussione?

C'è inoltre una terza osservazione che le Guide e gli Accompagnatori desiderano opporre al percorso in essere, trasformandola in una domanda per gli onorevoli Senatori.

- È meglio una cattiva legge che nessuna legge?

L'Associazione Agilo ha sempre nutrito un profondo rispetto nei confronti del legislatore e delle istituzioni. Abbiamo sempre interloquito con loro cercando di essere costruttivi e propositivi, abbiamo sempre cercato di esprimere un giudizio solo dopo un approfondito studio della materia derivante dal confronto con esperti e consulenti specializzati.

Questo perché siamo consapevoli che questo è il Paese in cui la legge è sempre interpretabile, ma a tutto c'è un limite. Siamo altresì consapevoli del fatto che spesso "siamo schiavi delle leggi, per poter essere liberi" (Cicerone).

Non possiamo, quindi, accettare che siano delle leggi a limitare una libertà concessa e garantita dallo stesso Stato e derivante dalle regole delle istituzioni comunitarie europee di cui l'Italia è parte.

D'altronde direte la legge non è la matematica, questo è chiaro, ma quando troviamo nel **dossier elaborato dal servizio studi e presente tra gli atti relativi alla**

discussione dei disegni di legge 1921 e 2087,
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/dossier/53680_dossier.htm ampie
e puntuali citazioni del tipo:

“L'articolo 3 (Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea. Caso EUPilot 4277/12/MARK), della legge europea 2013 (L. 97/2013) ha introdotto, al comma 1, il principio per cui l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale”

ed anche

“La Commissione europea aveva rilevato l'esistenza di norme in materia di guide turistiche in contrasto con l'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva servizi laddove la legislazione nazionale prevedeva che l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica avesse validità solo nella regione o provincia di rilascio, precludendo, pertanto, alle guide la possibilità di esercitare la professione a livello nazionale”.

Oppure:

“Si era ravvisata la necessità di garantire, anche per l'esercizio della professione di guida turistica, l'applicazione della direttiva servizi su tutto il territorio nazionale. In tale quadro, si era ritenuto opportuno anticipare la previsione generale della validità su tutto il territorio nazionale dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica anche per i professionisti italiani, onde evitare una disparità di trattamento rispetto ai professionisti appartenenti ad altri Stati membri.”

E se non bastasse l'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato:

1) *“Ad avviso dell'AGCM, con tali decreti (DM 11 dicembre 2015 e DM 7 aprile 2015), è stata, di fatto, reintrodotta nella disciplina nazionale delle guide turistiche la previsione di autorizzazioni valide a livello locale, contraria ai principi e alle norme vigenti in materia di concorrenza. Tali principi, già consolidati nella Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali e nella Direttiva 2006/123/CE sull'esercizio della professione, hanno trovato ampia conferma nella recente Direttiva 2013/55/CE, il cui obiettivo è “di rafforzare il mercato interno e di promuovere la libera circolazione dei professionisti, garantendo al contempo un più efficiente e trasparente riconoscimento delle qualifiche professionali”. Le citate previsioni contenute nel Decreto del 7 aprile 2015 e nel Decreto dell'11 dicembre 2015 non soddisfano il requisito di proporzionalità, atteso che non appaiono necessarie rispetto ad obiettivi di interesse generale connessi alla protezione del patrimonio storico e artistico, se si considera il numero decisamente significativo dei “siti di particolare interesse” inseriti nell'elenco ivi riportato.”*

2) *“Nella sua segnalazione più recente (AS1673 – Comune di Mantova - agevolazioni guide turistiche), l'Autorità garante della concorrenza del mercato ha formulato alcune osservazioni in merito alle restrizioni all'operatività delle guide turistiche basate sull'ambito regionale in cui le stesse hanno ottenuto l'abilitazione. In particolare, la*

previsione, all'interno delle normative emanate dagli enti locali, di trattamenti preferenziali non risulta giustificato da particolari esigenze di tutela di interessi della collettività, determinando un'ingiustificata segmentazione del mercato nazionale che contrasta con il principio di liberalizzazione introdotto dal legislatore statale con l'articolo 3 della legge n. 97 del 2013"

E non manca la Corte costituzionale:

"Nella sentenza n. 271/2009 (...) (p. 2.5 in diritto), il legislatore regionale non può stabilire una limitazione degli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione né prescrivere gli ambiti territoriali entro i quali la professione può essere esercitata, giacché dette limitazioni comportano una lesione al principio della libera prestazione dei servizi, di cui all'art. 40 del Trattato CE (ex art. 49 Trattato CEE), e, dunque, la violazione del rispetto del vincolo comunitario di cui all'art. 117, primo comma, Cost., oltre che della libera concorrenza, la cui tutela rientra nella esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost." e quindi "la Corte aveva osservato che l'indicazione di una limitazione degli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione, nonché l'indicazione degli ambiti territoriali entro i quali la professione può essere esercitata, comportano una lesione al principio della libera prestazione dei servizi, di cui all'art. 40 del Trattato CE (ex art. 49 Trattato

CEE), e, dunque, la violazione del rispetto del vincolo comunitario di cui all'art. 117, primo comma, Cost., oltre che della libera concorrenza, la cui tutela rientra nella esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost."

Per completare quanto contenuto nel dossier, si può richiamare l'orientamento ormai pienamente accolto dai Tribunali Amministrativi.

Sul punto infatti: *"come autorevolmente ritenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 271 del 29 ottobre 2009 proprio con riferimento alle guide turistiche, l'indicazione di ambiti territoriali, per i quali sussiste la relativa abilitazione ed entro i quali l'attività professionale può essere esercitata comporta una lesione al principio della libera prestazione dei servizi sancito dall'art. 40 del Trattato CE (ex art. 49 Trattato CEE). Tale limitazione viola, peraltro, anche la direttiva n. 2006/123/Ce del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno (applicabile alle guide turistiche per effetto del riferimento espresso contenuto nel paragrafo 33 del preambolo), la quale, dopo aver sottoposto a limiti stringenti la possibilità di introdurre autorizzazioni prevede, al comma 4 dell'art. 10 (riprodotto nell'art. 19 del D.lgs n. 59/2010), che la stessa deve, comunque, consentire l'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale. Se ne ricava un principio generale, secondo il quale l'attività del prestatore di servizi non può avere limiti territoriali, ma deve potere essere esercitata in tutta la nazione, indipendentemente dal fatto che sia sottoposta*

ad autorizzazione, ad abilitazione". (Tar Palermo, Sez. I, 20-4-2012, sentenza n. 867/2012).

E le due sentenze che hanno posto la pietra tombale sulla questione guida locale.

La sentenza **n. 2831/2017 del TAR Lazio, sez. II^a quater**, depositata in data 24 febbraio 2017, con la quale è stato accolto il ricorso per l'annullamento del D.M. 11 dicembre 2015 ("Individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell'abilitazione"), poiché sono *"evidenti l'illogicità e irragionevolezza del decreto ministeriale 7 aprile 2015, che ha individuato più di tremila siti, in tutte le Regioni ed in molti Comuni di Italia, e della disciplina del decreto dell'11 dicembre 2015."*

Ed inoltre:

"Il potere attribuito alle singole Regioni per il rilascio di una specifica abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica con ambito limitato alle stesse, oltre che generico ed indeterminato, è limitativo della concorrenza alle prestazioni di servizi in contrasto con la Costituzione e il rispetto dei principi dell'Unione europea".

e la sentenza del Consiglio di Stato:

n. 3859/2017 che respinge il ricorso del Mibact avverso la sentenza precedente che annullava i Decreti ministeriali introducendo limitazioni territoriali all'esercizio della professione di Guida turistica".

Questo dossier, elaborato internamente al Senato, porta necessariamente alla conclusione che la legge in discussione avrebbe semplicemente dovuto prendere atto della validità nazionale dell'abilitazione alla professione di Guida turistica e della contrarietà a norme nazionali, comunitarie, sentenze della Corte costituzionale, del Tar Lazio e del Consiglio di Stato a provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza.... di qualsivoglia reintroduzione di limiti territoriali.

Nessuno penserebbe mai che fatte tali premesse si arrivasse ad affermare esattamente il contrario per giungere a conclusioni diametralmente opposte forzando qualsiasi tentativo di applicazione della logica hegeliana e della sua dialettica per giustificare la *"coincidenza"* tra premesse e conclusioni.

Ossia partendo dalla enunciazione per *legem* della assoluta impossibilità di reintrodurre limitazioni territoriali alla validità della abilitazione si finisce paradossalmente per discutere proprio di una legge che introduce limitazioni territoriali all'esercizio della professione di Guida.

Limitazioni non presenti persino nella Legge quadro più restrittiva in essere, quella relativa alle Guide Alpine, libere di esercitare su tutto il territorio nazionale, senza necessità di superare esami relativi alle diverse aree di esercizio della propria attività.

Perché allora, nello spirito dei disegni di legge in discussione, non prevedere un esame per ogni montagna?

Ci domandiamo in fine se il Dipartimento per le politiche europee sia stato avvisato.

Quanto al resto dei temi trattati nei disegni di legge in oggetto, rileviamo le seguenti ulteriori criticità:

In merito alla istituzione dei collegi professionali

La istituzione di un consiglio nazionale e di consigli territoriali non rappresenta una necessità per la categoria.

Innanzitutto, l'istituzione ed il funzionamento di tali organi sarà oneroso per i professionisti nonché decisamente invasivo da un punto di vista burocratico.

Non si può pensare inoltre di delegare funzioni proprie delle Regioni o di altre istituzioni ad un organo di autocontrollo mai esistito sinora e con la assoluta carenza di formazione in merito.

Il controllo su abusivismo è inoltre prerogativa esclusiva delle forze di polizia, e non può essere scaricato sui professionisti del turismo, privi di alcun potere in materia.

Inoltre, le non esaltanti esperienze di organismi simili non lasciano presupporre nulla di buono in merito, e non se ne sente in definitiva alcun reale bisogno.

Quindi pur essendo assolutamente favorevoli alla redazione di un elenco nazionale delle Guide Turistiche (e parimenti per gli Accompagnatori) ribadiamo che la competenza sulla tenuta dello stesso, sui controlli, sulle prerogative dei professionisti deve rimanere degli enti pubblici competenti.

In merito all'esame di abilitazione ed ai corsi di formazione

La cadenza biennale e la previa frequenza di un corso di formazione indicate nel DDL in oggetto non sembrano rispondere alle esigenze di mercato.

Per come specificato la professione di Guida Turistica non sembra caratterizzata da un numero elevato di professionisti tale da giustificare la cadenza in oggetto e la preventiva ed obbligatoria frequenza di un corso.

Si aggiunga inoltre il fatto che da quasi due anni – senza contare l'ulteriore stasi determinata dal COVID - non si tengono più esami di abilitazione alla professione con conseguente ulteriore contrazione del numero dei soggetti abilitati.

Il percorso di accesso dovrebbe pertanto essere caratterizzato non da una cadenza biennale delle prove ma da un frequente (cioè senza limiti temporali), facile ed immediato accesso alla professione, consentito automaticamente al termine di un corso, oppure attraverso una rapida ed agevole verifica al termine dello stesso percorso formativo, il tutto senza istituzione di un numero chiuso ovvero test di selezione.

Per quanto riguarda le Guide Turistiche appare opportuno far presente che restringere ad un limitato numero di lauree - ad esempio la Laurea in Lettere con

indirizzo in Storia dell'Arte o Archeologia – l'accesso al percorso abilitativo appare non rispondente all'interesse dei molti giovani laureati che in Italia intendono accedere al mercato delle professioni turistiche.

Sul punto appare più rispondente all'interesse generale ampliare il più possibile il novero dei titoli di studio universitari idonei a consentire l'accesso alla professione di Guida Turistica Nazionale.

Non solo, il possesso di una diversa qualifica professionale rientrante nel novero delle professioni turistiche, a nostro avviso, dovrebbe consentire l'accesso al percorso abilitativo anche in assenza di una laurea specialistica, rappresentando il possesso di una diversa qualifica professionale una idonea garanzia di formazione ed esperienza nel settore.

Sotto tale profilo, ad esempio il possesso della qualifica di Accompagnatore Turistico dovrebbe consentire l'accesso alla figura di Guida Turistica anche in assenza di una laurea, attraverso l'esperimento di esami integrativi senza vincoli temporali, aventi ad oggetto le sole materie non sostenute dall'Accompagnatore Turistico nel corso del proprio esame di abilitazione ovvero la frequenza di corsi aperti ed abilitanti alla professione di Guida Turistica, volti a fornire ogni adeguata preparazione compensativa.

Un diverso profilo è, invece, rappresentato da chi è già in possesso di un'abilitazione alla professione di Guida Turistica. Ad avviso della scrivente Associazione, tali soggetti, una volta creata la nuova figura di Guida Turistica Nazionale, non dovrebbero essere onerati da un nuovo percorso abilitativo ma dovrebbero, semplicemente, poter convertire il loro attuale patentino con la nuova e diversa tessera professionale di Guida Turistica Nazionale.

In ordine ai compensi professionali

Il tema non sembra ben strutturato nell'articolato ed anche contraddittorio. La misura del compenso individuata nell'art. 9 del DDL 2087 è generica e si presta comunque a variazioni soggettive che possono variare in relazione a fattori molteplici (numero delle prestazioni giornaliere, territorio, sito ove viene prestato il servizio, etc.): il risultato concreto di tale articolato (art. 9) non appare quindi dissimile dalle previsioni attuali che hanno abrogato ogni sorta di tariffa. Peraltro, la generica formulazione dell'articolo 9 mal si concilia con i divieti posti dall'art. 14.

In altri termini o la norma è chiara nell'individuare una tariffa oppure il suo contenuto deve ritenersi privo di qualsivoglia portata obbligatoria, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni. Sul punto la individuazione di parametri non obbligatori appare maggiormente auspicabile in quanto in grado di conciliare la determinazione del compenso e la sua libera contrattazione.

In merito al tema assente nella discussione in essere: ***perché la Guida e non anche l'Accompagnatore?***

La scrivente Associazione rappresenta da sempre anche la categoria degli Accompagnatori Turistici: Agilo, infatti, è l'unica Associazione che nei fatti si occupa della tutela anche di suddetta categoria a livello nazionale.

Agilo è convinta della necessità di comprendere anche la figura dell'Accompagnatore turistico in qualsiasi progetto di riforma delle professioni turistiche, essendo necessario stabilire anche per tale professione modalità uniformi di accesso alla professione valide su tutto il territorio nazionale.

Laddove si normi a livello nazionale una sola professione, quella di Guida, introducendone mansioni esclusive fa d'uopo stabilire cosa spetti effettivamente all'altra professione: analizzando i disegni di legge in oggetto invece si osserva come si attribuiscono alle guide delle mansioni che da sempre sono prerogative esclusive degli Accompagnatori turistici, e che "storicamente" le Guide non vogliono svolgere.

Andando quindi a normare una sola professione gli Accompagnatori che cosa potranno fare? Quando un gruppo di turisti appena arrivati nel nostro paese si trova di fronte un professionista che lo accoglie e lo introduce alle sue bellezze e peculiarità quest'ultimo, a meno che non sia un abusivo, è un Accompagnatore turistico.

Non parliamo di **poche centinaia di professionisti**, ma di **migliaia di lavoratori** in possesso di una regolare abilitazione che ne certifica le capacità e la professionalità.

Un biglietto da visita di fondamentale peso ed importanza.

Una categoria regolata ad oggi solo da norme regionali, datate e differenti che andrebbero in contrasto con la legge nazionale.

Tanto che nello stesso dossier a presentazione dei testi in discussione si fa riferimento al fatto che *"L'attuale base normativa per la "definizione" della nozione dell'attività di guida turistica è rinvenibile nell'articolo 6 del codice del turismo (d.lgs. 79/2011), a mente del quale "Sono professioni turistiche quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida"*.

È quindi il codice del turismo che parlando di professioni turistiche cita congiuntamente quelle di accompagnamento e guida dando loro pari importanza e dignità, facendo ravvisare la necessità che queste due professioni vengano discusse e riformate congiuntamente.

Persino la Corte costituzionale, come ben espresso all'interno del dossier di cui sopra, ha più volte espresso la necessità che tutte le professioni siano definite e disciplinate a livello nazionale.

Così dice l'estensore del dossier:

“Nella successiva sentenza n. 271/2009, si osserva poi che, in materia di professioni, la giurisprudenza della Corte è ferma nel senso che compete allo Stato l'individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari per il relativo esercizio. Tali principi sono validi anche con riguardo alle professioni turistiche (p. 2.1 in diritto). Le leggi che costituiscono nuove figure professionali o introducono ulteriori requisiti per l'esercizio della professione eccedono quindi la competenza regionale in tema di professioni di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., violando il principio fondamentale che riserva allo Stato non solo l'individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni stesse. La Corte ha più volte sottolineato che «l'indicazione di specifici requisiti per l'esercizio delle professioni, anche se in parte coincidenti con quelli già stabiliti dalla normativa statale, viola la competenza statale, risolvendosi in una indebita ingerenza in un settore (quello della disciplina dei titoli necessari per l'esercizio di una professione), costituente principio fondamentale della materia e, quindi, di competenza statale, ai sensi anche dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2006» (sentenze n. 153 del 2006 e n. 57 del 2007) (sentenza n. 271/2009, p. 2.2 in diritto).”

Sarà quindi necessario procedere ad una nuova ridefinizione della figura professionale di Accompagnatore turistico ed individuare le mansioni esclusive procedendo alla tutela della stessa dopo che, con l'entrata in vigore della L. n. 97/2013, la estensione dell'abilitazione di Guida Turistica a tutto il territorio nazionale può aver causato una confusione tra le due figure.

Lo sforzo della scrivente Associazione è pertanto quello di valorizzare il patrimonio professionale e di esperienze in possesso della figura degli accompagnatori offrendo spunti di riflessione sull'argomento, e ciò al fine di trovare soluzioni praticabili a tutela della categoria.

I disegni di legge in discussione si riferiscono alla sola figura della Guida Turistica, senza tenere nel debito conto la distinta figura dell'Accompagnatore Turistico, espressamente prevista in ogni legislazione regionale.

Per tale ragione appare necessario un coordinamento con la parallela, e diffusa, figura dell'Accompagnatore Turistico, la cui professionalità necessita di una adeguata protezione al pari della professione di Guida Turistica.

Occorre pertanto quantomeno salvaguardare la professionalità degli Accompagnatori Turistici individuando un percorso formativo diretto a facilitare

l'accesso alla figura della Guida Turistica da parte dell'Accompagnatore Turistico, trattandosi con ogni evidenza di professioni similari.


Da circa cinque anni, infatti, il legislatore italiano ha adottato disposizioni tese a tutelare unicamente la figura della Guida Turistica senza tenere in considerazione la parallela figura professionale dell'Accompagnatore Turistico.

A monte di ogni riorganizzazione Agilo intende infine, nella proposta di legge allegata alla presente nota, fare chiarezza sulle sostanziali differenze che sussistono tra le due professioni che non possono sovrapporsi e/o assorbirsi l'un l'altra proprio per le caratteristiche peculiari dell'accoglienza che verrebbe a mancare, *conditio sine qua non* per il mantenimento di standard elevati e per la crescita del PIL grazie al turismo.

Distinti Saluti

Paola Di Giovanni

Presidente



PROPOSTA DI LEGGE

Disciplina delle professioni di guida turistica ed accompagnatore turistico

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1

(Finalità)

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di professione di guida turistica e di accompagnatore turistico ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.
2. Le regioni disciplinano le professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico nel rispetto dei principi fondamentali della presente legge.

ART. 2

(Definizione e oggetto delle professioni)

1. GUIDA TURISTICA è chi, per professione, Accoglie i gruppi di visitatori nel luogo previsto, oggetto della visita; illustra a persone singole o gruppi di persone beni di interesse turistico quali monumenti, opere d'arte, musei, gallerie, scavi archeologici, riferendone le caratteristiche culturali, storiche, artistiche e monumentali.
2. Costituiscono attività riservate alla professione di guida turistica l'illustrazione e l'interpretazione *in situ*, nel corso di visite guidate, anche aventi finalità didattiche, a favore di persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato quale testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, di opere d'arte, pinacoteche, gallerie, musei, mostre, monumenti civili e religiosi, scavi e siti archeologici, ville, giardini, parchi storici e artistici, complessi architettonici e urbanistici, beni etnoantropologici e altri beni materiali e immateriali testimonianza di una civiltà, ivi compresi i beni culturali e paesaggistici inseriti nella Lista del patrimonio mondiale

dell'umanità dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, denominata « Lista UNESCO », costituenti patrimonio culturale e ambientale e paesaggistico della Nazione, al fine di:

evidenziarne le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etnoantropologici, paesaggistici e naturali;

3. Per visita guidata si intende una visita che consente di approfondire la conoscenza del patrimonio culturale ed ambientale mediante la conduzione e l'illustrazione operata da una guida turistica abilitata.

4. ACCOMPAGNATORE TURISTICO è chi per professione accoglie ed accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi attraverso il territorio nazionale o estero, avvalendosi di specifiche conoscenze storico culturali e linguistiche nonché di competenze geografiche e tecniche relative a trasporti, linee di comunicazione, prassi doganali e valutarie delle nazioni di transito e/o destinazioni.

L'accompagnatore, in linea generale, segue ed assiste un gruppo turistico dall'inizio al termine di un viaggio organizzato in cui sia prevista tale figura. Cura, per conto del committente, l'attuazione del programma turistico prestabilito, ed è il punto di riferimento dei viaggiatori per tutta la durata dello stesso.

5. Costituiscono attività riservate alla professione di Accompagnatore Turistico:

- a) svolgere attività di accoglienza e assistenza nei porti, aeroporti, stazioni e in tutti i punti di partenza e arrivo di mezzi di trasporto collettivi e privati durante i trasferimenti da e per gli stessi; occupandosi di assistere il turista nell'espletare eventuali formalità di frontiera e doganali;
- b) gestire adempimenti burocratici ed amministrativi, nonché biglietti e documenti inerenti allo svolgimento del programma;
- c) prestare completa assistenza ai turisti nell'ambito delle proprie competenze professionali;
- d) fornire informazioni di carattere generale e culturale sulle località visitate, quali usi, costumi, tradizioni, enogastronomia, leggi e particolarità dei luoghi di arrivo, transito e di destinazione, al di fuori delle specifiche competenze della guida turistica;
- e) aiutare il turista straniero ad interpretare e capire la civiltà e la cultura del nostro paese promuovendo l'immagine dell'Italia.
- f) assicurarsi che tutti i servizi e le agevolazioni promessi dall'organizzatore al cliente siano erogati, verifica l'efficienza dei fornitori dei servizi e ne relaziona al committente.
- g) La professione di Accompagnatore Turistico è esclusiva prerogativa dello stesso.

6. Le finalità di entrambe le professioni sono di:

a) valorizzare, tutelare e trasmettere la corretta e aggiornata conoscenza del patrimonio oggetto della professione, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e del suo territorio, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte del pubblico della fragilità del patrimonio culturale e ambientale, e all'educazione dei visitatori al rispetto dei beni visitati;

b) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio nel rispetto delle leggi vigenti e delle norme deontologiche della professione, nonché della sicurezza del visitatore.

ART. 3

(Tutela del titolo)

1. I titoli di guida turistica e di accompagnatore turistico spettano esclusivamente a coloro i quali hanno conseguito la specifica abilitazione e l'iscrizione nell'elenco tenuto presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (o Ministero del Turismo) dopo aver superato l'esame di abilitazione di cui all'articolo 5.
2. L'esercizio delle professioni di Guida turistica e di Accompagnatore turistico è consentito su tutto il territorio nazionale.
3. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in possesso del titolo professionale di guida turistica acquisito in uno Stato membro diverso dall'Italia, che intendono esercitare stabilmente la propria attività nel territorio dello Stato italiano, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE, del 7 settembre 2005, modificata con direttiva 2013/55/UE, del 20 novembre 2013, e delle relative norme di attuazione, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e decreto legislativo 28 gennaio 2016, n.15, nel rispetto della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/958/UE, del 28 giugno 2018, ai fini del riconoscimento del titolo devono superare una prova attitudinale.
4. È consentita la libera prestazione di servizi, temporanea e occasionale, alle guide turistiche di altri Stati membri dell'Unione europea, nel rispetto dei principi e delle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE, del 7 settembre 2005, integrata e modificata con Direttiva 2013/55/UE, del 20 novembre 2013, e delle relative norme di attuazione, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e al decreto legislativo 28 gennaio 2016, n.15.
5. I cittadini degli Stati non membri dell'Unione europea, ai fini del riconoscimento del titolo professionale di guida turistica, sono soggetti alle disposizioni dello Stato italiano vigenti in materia di immigrazione e, se in possesso dei requisiti prescritti, devono superare una prova.

ART. 4

(Elenco nazionale)

1. Presso il Ministero (per i beni e le attività culturali e) per il turismo sono istituiti gli elenchi nazionali delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici, cui sono iscritti tutti coloro che hanno superato i rispettivi esami di abilitazione. L'esercizio delle professioni avviene a seguito del superamento dell'esame di abilitazione professionale e alla contestuale iscrizione all'elenco.
2. Negli elenchi sono indicati i dati degli iscritti e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'abilitazione. L'elenco è aggiornato con cadenza semestrale.

3. Con decreto del Ministero (per i beni e le attività culturali e) per il turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'iscrizione ai rispettivi elenchi nazionali delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici già regolarmente abilitati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2) per l'iscrizione al rispettivo elenco nazionale è necessario, inoltre, il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione Europea o, se in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro autonomo, cittadini extracomunitari, fatti salvi eventuali accordi bilaterali in materia;
- b) avere il godimento dei diritti civili;
- c) non avere subito condanne passate in giudicato per delitto colposo, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo sia intervenuta la riabilitazione ai sensi del codice di procedura penale;
- d) avere compiuto la maggiore età;

3. La domanda di iscrizione all'albo, contenente i dati di cui al comma 2, corredata dei documenti attestanti il possesso dei requisiti previsti al comma 1, deve essere inoltrata al Ministero del Turismo il quale, accertata la regolarità della documentazione, rilascia all'iscritto la tessera professionale di Guida turistica o di Accompagnatore turistico con l'indicazione dei dati di cui al citato comma 2.

ART. 5

(Esame di abilitazione)

1. L'esercizio della professione di guida turistica e di accompagnatore turistico è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione professionale, indetto con cadenza almeno biennale dal Ministero per (i beni e le attività culturali e) per il turismo, cui si accede al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 6.

2. Con decreto del Ministero per (i beni e le attività culturali e per) il turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri per:

- a) l'individuazione della sede o delle sedi per lo svolgimento delle prove di esame;
- b) la composizione delle commissioni esaminatrici;
- c) la definizione dei requisiti di accesso e di partecipazione all'esame, fermo restando per le aspiranti guide turistiche il requisito minimo del diploma di laurea triennale o il possesso di abilitazione alla professione di accompagnatore turistico ottenuto attraverso il superamento di un esame.
- d) l'individuazione delle materie d'esame idonee ad accertare il possesso delle competenze, comprese quelle linguistiche e tecniche, in base allo standard europeo sulla formazione minima

richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri dell'Unione europea approvato dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN);

e) l'individuazione delle materie d'esame idonee ad accertare il possesso delle competenze, comprese quelle linguistiche e tecniche necessarie a svolgere la professione di accompagnatore turistico;

f) la definizione degli indirizzi relativi allo svolgimento dei corsi di formazione specifica, organizzati dalle regioni in convenzione con gli Enti di formazione regolarmente accreditati presso le Regioni stesse.

3. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici che intendono estendere l'abilitazione ad altre lingue possono presentare certificato rilasciato da un Ente riconosciuto con livello almeno pari a B2.

ART. 6

(Corso di formazione)

1. I corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, sono propedeutici all'esame di abilitazione all'esercizio delle professioni di Guida ed Accompagnatore turistico.
2. Per gli Accompagnatori turistici che intendano ottenere l'abilitazione alla professione di Guida turistica sono previste esenzioni sulle materie per le quali è stato già superato esame per l'ottenimento della abilitazione.
3. I corsi hanno una durata complessiva di 650 ore (una durata diversa può essere prevista per gli accompagnatori), al fine di acquisire le conoscenze relative ai seguenti ambiti:

Per le Guide turistiche

- a) al patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale;
- b) al patrimonio demo-etnoantropologico, paesaggistico, produttivo ed enogastronomico.
- c) Nozioni di organizzazione e legislazione turistica;
- d) alla tecnica turistica, compiti e norme di esercizio della professione;

Per gli Accompagnatori turistici

- e) alla geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea;
- f) alla organizzazione e legislazione turistica;
- g) alla disciplina delle comunicazioni e dei trasporti con nozioni sulla legislazione valutaria e doganale;
- h) alla tecnica turistica, compiti e norme di esercizio della professione;
- i) nozioni relative al patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale;
- j) nozioni relative al patrimonio demo-etnoantropologico, paesaggistico, produttivo ed enogastronomico

4. I corsi sono organizzati dalle regioni in convenzione con gli Enti di formazione regolarmente accreditati presso le Regioni stesse, secondo gli indirizzi stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e).

5. Alle spese relative all'organizzazione dei corsi di cui al presente articolo contribuiscono le rispettive regioni.

ART. 7

(Codice Ateco)

1. Guide ed Accompagnatori turistici hanno stesso codice Ateco.

ART. 8

(Ingresso gratuito)

1. Le guide turistiche e gli Accompagnatori turistici, muniti di tessera professionale con fotografia, hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti i siti che costituiscono oggetto della professione, siano essi di proprietà dello Stato, degli enti territoriali o di privati, sia che accompagnino un gruppo o singole persone, sia individualmente, per motivi di formazione o aggiornamento professionale.

ART. 9

(Compensi professionali)

1. Ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, i compensi per le prestazioni professionali devono essere proporzionati alla qualità e alla quantità del lavoro svolto e sufficienti ad assicurare al professionista e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa. Il corrispettivo per la prestazione professionale deve quindi essere proporzionato al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

ART. 13

(Divieti e sanzioni)

1. È fatto divieto a chiunque non è in possesso del titolo di guida turistica o di accompagnatore turistico di svolgere le attività proprie della professione di cui all'articolo 2, in violazione delle norme della presente legge e della legislazione vigente in materia. L'esercizio abusivo della professione di guida turistica e di accompagnatore turistico è punito ai sensi dell'articolo 348 del Codice penale.

2. È fatto divieto a chiunque non è in possesso del titolo di guida turistica o di accompagnatore turistico di fare uso di tessere o di altri segni distintivi propri di tali professioni.

3. È fatto divieto a chiunque di avvalersi delle prestazioni professionali di guida turistica o di accompagnatore turistico da parte di soggetti non iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 4.

4. Nell'ambito di uno stesso servizio di accompagnamento a singole persone o gruppi, è fatto divieto di svolgere contemporaneamente le attività professionali proprie della guida turistica e dell'accompagnatore turistico a coloro che sono in possesso di entrambe le abilitazioni.

5. Chiunque viola i divieti e le prescrizioni della presente legge, fatte salve l'applicazione della legge penale e la potestà disciplinare del competente consiglio del collegio territoriale e del Consiglio nazionale, è soggetto alle sanzioni determinate con legge regionale.